



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA


OGGETTO: Decreto Ministeriale relativo alla procedura di utilizzo degli immobili ex art. 8 del d.lgs n. 155/2012.

Prot.n. 4544/13U
Rif.prot.n.4521/13E

Catania, - 5 SET 2013

Al Sig. Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Catania

Per opportuna e doverosa conoscenza, trasmetto copia del D.M. in oggetto, riguardante l'utilizzo a servizio del Tribunale di Catania dei locali ospitanti la sezione distaccata di Giarre, soppressa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo d.lgs n. 155, esclusivamente per dislocare gli archivi che non trovano collocazione presso la sede accorpante.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Bruno Di Marco



Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, concernente “Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari”;

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l’articolo 8, comma 1, del medesimo provvedimento, con il quale viene stabilito che, laddove sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della Giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del Tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi;

Considerato che il riferimento operato al citato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili interessati da interventi edilizi finanziati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d'uso finanziati ai sensi della normativa previgente;

Vista la nota del 16 maggio 2013, prot. n. 2684/13U, come integrata con nota del 12 agosto 2013, prot. n. 4429/13U, con cui il Presidente del Tribunale di Catania, sentite le Amministrazioni locali interessate, ha rappresentato la necessità di avvalersi della facoltà prevista dalla norma sopra citata, chiedendo di continuare a usufruire dei locali ospitanti le sezioni distaccate di Giarre, soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, esclusivamente con finalità di archivio;

Valutato che la richiesta risulta formulata all'esito di una accurata ricognizione degli spazi disponibili presso la sede accorpante e che, al riguardo, sono stati acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, reso in data 16 aprile 2013 e del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Catania, espresso nella seduta del 22 maggio 2013, favorevole all'utilizzazione degli immobili limitatamente alla collocazione dell'archivio storico degli uffici soppressi;

Rilevato che le risultanze dell'indagine condotta hanno evidenziato una situazione logistica che non consente di garantire all'ufficio un adeguato livello di funzionalità a fronte del mutato assetto dimensionale assunto in conseguenza dell'accresciuta competenza territoriale fissata dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

Considerato che, in conformità della previsione di cui al citato articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo 155/2012, preventivamente alla formulazione dell'istanza sono state condotte, con esito negativo, le prescritte interlocuzioni con le amministrazioni locali tenute *ex lege* ad assicurare idonee

soluzioni logistiche, alternative all'utilizzazione dei locali ospitanti le pregresse sedi giudiziarie accorpate;

Ritenuto che le criticità rilevate per l'attuale situazione logistica rendono necessario destinare i locali ospitanti la sezione distaccata di Giarre, soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 a provvisorio deposito degli archivi;

Rilevato che per i predetti locali, come risulta dalla certificazione prot. n. 76562 del 15 luglio 2013 rilasciata dalla Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sussistono i requisiti specificamente previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

Considerato che, come evidenziato dal Presidente del Tribunale di Catania, l'utilizzo dei locali della sezione distaccata di Giarre risulta necessario per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

D E C R E T A

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012 è autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Catania dei locali ospitanti la sezione distaccata di Giarre, soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2012, esclusivamente per dislocare gli archivi che non trovano collocazione presso la sede accorpante.

Articolo 2

Il presidente del Tribunale di Catania assegnatario dei locali individuati dall'articolo 1, è demandato ad adottare, in conformità delle normative vigenti, i necessari provvedimenti organizzativi e di coordinamento dei servizi di archiviazione che verranno espletati nei predetti locali relativi all'immobile identificato in premessa, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

Articolo 3

L'Amministrazione comunale di Giarre, entro il periodo temporale previsto all'articolo 1, è autorizzata a rendicontare le spese sostenute per il funzionamento dei locali di cui trattasi per l'ammissione al contributo statale ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Articolo 4

L'Amministrazione comunale di Catania, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 1, è tenuta a reperire nel proprio territorio spazi adeguati e idonei a consentire l'integrale allocazione del personale e dei servizi del Tribunale di Catania, ivi compresi quelli di cui è prevista la temporanea collocazione presso gli immobili individuati in Giarre.

Articolo 5

Il Presidente del Tribunale di Catania è tenuto a monitorare l'*iter* per l'individuazione dei locali di cui all'articolo 4 nonché a comunicare tempestivamente il venir meno delle esigenze funzionali ed organizzative poste a fondamento dell'utilizzo in deroga dei locali collocati presso la sede soppressa.

Articolo 6

Il Ministero si riserva la vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento.

Roma, **22 AGO. 2013**

IL MINISTRO
Annamaria Cancellieri
Annamaria Cancellieri